



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 11/03/2024 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

MIETTO MASSIMO, Presidente

PETRONE ANIELLO, Relatore

CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice

in data 11/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 257/2023 depositato il 19/01/2023

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Milano

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenzia riscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220008568460000 IRPEF-ALTRO 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Come riportato in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, il Sig. [REDACTED] rappresentato e difeso dal dr. [REDACTED] proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n.0682022000856846000, emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Agente per la riscossione dei tributi per la Provincia di Milano, chiedendone l'annullamento.

Eccepiva in particolare :

1. il mancato invio del c.d. "avviso bonario" in violazione dell'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000 n. 212, ai sensi della quale l'amministrazione, prima di procedere all'iscrizione a ruolo, deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari;
2. che nella cartella non erano indicati le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del contribuente ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso (Cassazione civile, Ordinanza, 26.01.2022 n. 2260; Cassazione civile, Sezione 6 tributaria, Ordinanza 06.07.2018 n.17767);
3. la violazione dell'art.7, comma 1, legge n.212/2000: difetto di motivazione.

Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese.

E' stata avanzata, e respinta, istanza di sospensione dell'atto impugnato.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduce per le parti di competenza, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e chiedendo la chiamata in causa dell'Ente impositore, Agenzia delle Entrate DP II di Milano.

L'Agenzia delle Entrate, DP II di Milano, è intervenuta volontariamente in giudizio, controdeducendo per quanto di competenza e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Il ricorso veniva trattato nella pubblica udienza dell' 11/03/2024 e deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Milano, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene che il ricorso sia infondato e pertanto vada respinto.

La Corte rileva che la debenza dei tributi in contestazione è pacifica in quanto si tratta di imposte non versate così come dichiarate dal contribuente .

Il primo motivo di ricorso relativo al mancato invio del c.d. "avviso bonario" è infondato. Rileva la Corte come, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, l'Ente impositore ha inviato il 25/05/21 la comunicazione di irregolarità, indirizzata all'intermediario, come da autorizzazione rilasciata dal contribuente nel frontespizio della dichiarazione stessa (al riguardo l'Ufficio produce documentazione).

In ogni caso va osservato come nel caso di specie non fosse necessario - ai fini della validità della cartella di pagamento oggi impugnata - l'invio della previa comunicazione d'irregolarità: nel caso che ci occupa, infatti, la pretesa tributaria originava da una liquidazione della dichiarazione da parte del ricorrente; è noto

come la liquidazione automatizzata si sostanzia in un controllo cartolare delle dichiarazioni presentate e che, qualora emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione viene comunicato al contribuente: tale comunicazione è tuttavia obbligatoria solo laddove vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (cfr. art. 6 c. 5 Legge 212/2000). Giova ricordare sul punto che la Corte di Cassazione ha difatti a più riprese chiarito che "l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero

un'imposta o una maggiore imposta (...) mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2" (Cass., sez. VI, ord. 27/11/2017, n. 28310; nello stesso senso si veda anche, ex multis, Cass., sez. V, ord. 22/11/2017, n. 27784; Cass., Sez. VI, ord. 17/10/2017, n. 24521; Cass., Sez. VI, 06/07/2016, n. 13759).

La ratio di questa esclusione è evidente: l'avviso bonario mira all'instaurazione di un contraddittorio con la parte, che è del tutto superfluo laddove il contribuente si limiti ad omettere o ritardare il versamento delle somme dovute in forza di quanto da egli stesso dichiarato.

Anche la doglianza relativa al calcolo degli interessi è destituita di fondamento, in quanto il calcolo degli interessi avviene sulla base di norme di legge, la loro quantificazione poteva essere agevolmente effettuata anche dal ricorrente, il quale, per sorreggere la contestazione, era tenuto ad indicare gli importi diversi applicabili. Inoltre alcuna disposizione normativa, in più, prescrive l'indicazione sia in cartella che nel ruolo a maggior ragione, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono, come detto, normativamente previste e come tali possono essere conosciute dallo stesso debitore. Le procedure di formazione del ruolo sono determinate con decreto ministeriale e gli interessi si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile (L. 26 gennaio 1961, n. 29, art.2), la data di inizio dell'esigibilità è data proprio dalla esecutività del ruolo. Ai sensi 5 dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Tali interessi non vengono calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. Ne consegue che le doglianze del ricorrente non sono fondate.

Parimenti priva di pregio appare l'eccezione sollevata dal ricorrente con riferimento alla carenza di motivazione dell'atto impugnato. Osserva la Corte che la cartella di pagamento risponde ad una disciplina speciale dettata dal DPR 602/73 secondo la quale questa deve essere conforme al modello ministeriale e deve contenere solo alcuni elementi quali l'intimazione di pagamento pena l'esecuzione forzata, l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

La presenza degli elementi su indicati, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, costituisce il contenuto essenziale e sufficiente per la regolarità della cartella di pagamento sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo motivazionale.

In conclusione, è convinzione di questa Corte, per i motivi anzidetti e per quelli riportati nelle controdeduzioni della Parti resistenti - condivisi e ritenuti parte integrante della presente motivazione - che il ricorso vada respinto con la condanna alle spese come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, a favore di ciascun ente resistente, in € 2.000,00

Milano 11/03/2024

Il Giudice estensore

Dr. Aniello Petrone

Il Presidente

Dr. Massimo Mietto